

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale [REDACTED] che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio: (a) in via principale, dichiari inammissibile l'istanza di regolamento di competenza in premessa; (b) in subordine, dichiari la competenza del Giudice di Pace di Paola.

Considerato che:

con ordinanza del 20 gennaio 2017, il Tribunale di Paola ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza in relazione alla causa introdotta da [REDACTED] nei confronti di Equitalia Sud S.p.a. e dei Comuni e delle Prefetture indicate in epigrafe nonché nei confronti della Federazione dei Comuni di [REDACTED] avente ad oggetto l'opposizione avverso un'intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali inerenti a violazioni del Codice della strada, sul rilievo che la competenza spetterebbe per materia al Giudice di pace;

in relazione alla causa in parola il Giudice di pace di Paola aveva già dichiarato la sua incompetenza, ritenendo competente per valore il Tribunale di Paola;

rilevato che:

le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.M. presso quest'Ufficio ha chiesto, in via principale, che sia dichiarata inammissibile l'istanza di regolamento, per essere stato il provvedimento che solleva il conflitto di competenza pronunciato in sede di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, e, in subordine, che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Paola;



considerato che:

il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata;

il Giudice del Tribunale di Paola, alla prima udienza dinanzi a sé, in data 21 dicembre 2016, pur se richiesto da parte attrice di fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ha rinviato "per i medesimi incombenti" all'udienza del 20 gennaio 2017, nella quale è stato sollevato il conflitto;

dal tenore letterale del provvedimento adottato dal predetto Giudice all'udienza del 21 dicembre 2016 non può in alcun modo desumersi un rinvio per la precisazione delle conclusioni, dovendo invece ritenersi disposto un rinvio in prosieguo di udienza di prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, sicché non può accedersi alla tesi sostenuta in via principale dal P.G.;

il Primo Presidente, sulla base delle ordinanze interlocutorie n. 2567 e n. 2568 del 31 gennaio 2017 e n. 4176 del 16 febbraio 2017 di questa Sesta Sezione Civile — 3, ha rimesso all'esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del codice della strada;

in particolare, è stato richiesto un intervento chiarificatore in relazione a) alla natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del Giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all'ordinanza ingiunzione e opposizione al verbale di accertamento; b) se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all'impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo;

con O.I. n. 19697/2017, la decisione del presente regolamento, è stata pertanto rinviata, all'esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte;

le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10261 del 27/04/2018, pronunciando sulla questione evidenziata con le richiamate ordinanze interlocutorie, hanno affermato il seguente principio: «In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo»;

ritenuto che:

alla luce del principio espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte e sopra richiamato, trattandosi nella specie – come già evidenziato – di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso un'intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali inerenti a violazioni del Codice della Strada, la competenza a conoscere della causa appartiene per materia al Giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti (v. anche Cass., ord., 7/02/2017, n. 3156 e Cass., ord., 18/02/2015, n. 3283);



va, pertanto, accolta l'istanza di regolamento di competenza proposta e va, quindi, dichiarata la competenza *ratione materiae* del Giudice di pace di Paola,

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Paola.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 giugno 2018

Il Presidente

